



Originale

## ORDINANZA n. 5760 del 28/09/2023

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO, DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E IN LATTINA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “1339 De Bello Canepiciano la guerra del canavese del XIV secolo”, DALLE ORE 10:00 DEL GIORNO 07.10.2023 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 08.10.2023.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che nei giorni 07 e 08 Ottobre 2023 avrà luogo la manifestazione denominata “1339 De Bello Canepiciano la guerra del canavese del XIV secolo”



#### CONSIDERATO:

- che tale evento porterà ad una notevole affluenza di pubblico e che la stagione e le temperature, porteranno ad un elevato consumo di bevande da asporto;

**DATO ATTO** che le bevande vendute per asporto vengono consumate all'esterno degli esercizi e successivamente i relativi contenitori vengono spesso abbandonati senza alcun riguardo per la pulizia luoghi e la sicurezza delle persone, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell'abitato, costituendo, così, fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi e/o vi transitano o vi stazionano, in particolare riguardo gli eventi che richiamano un folto pubblico;

**RITENUTO** necessario provvedere con urgenza ad eliminare gli inconvenienti sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici cittadini ed hanno diritto a fruire in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza, vietando la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche in vetro e lattina agli esercizi commerciali presenti nelle aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio Comunale di Volpiano, con la seguente fascia oraria: dalle ore 12,00 del giorno 11.09.2021 alle ore 07,00 del giorno 13.09.2021, e stabilendo che i titolari degli esercizi che somministrano bevande alcoliche e non alcoliche si attrezzino affinché le stesse vengano distribuite in materiale monouso o plastica.

#### VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che “il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- Visto il D.L. 20.02.2017 n. 14 come modificato in legge 18.04.2017 n. 48;
- L'art. 7-bis del D.L.gs 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

- Il D.M. del Ministero dell'interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

### **ORDINA**

#### **1. Dalle ore 10:00 del giorno 07.10.2023 alle ore 24:00 del giorno 08.10.2023, su tutto il territorio Comunale:**

**È vietata** la vendita per asporto, di bevande alcoliche di qualunque gradazione e non alcoliche in contenitori di vetro o lattine, da parte degli esercizi commerciali su aree pubbliche e private, laboratori artigianali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

**L' eventuale vendita** di prodotti, non per consumo sul posto, dovrà avvenire inserendo le bevande, bottiglie, lattine o simili, in contenitori chiusi a cura del venditore.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

### **DISPONE**

- Che le violazioni alle disposizioni contenute al punto 1. Della presente ordinanza saranno punite con la sanzione da 50,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Che il presente atto venga trasmesso, per quanto di competenza, al signor Prefetto di Torino ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione on-line, sul sito Internet del Comune e che venga esposta presso gli esercizi commerciali e di somministrazione, presenti nell'area interessata.

### **AVVISA**

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971) oppure ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del comune di Volpiano.

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
PANICHELLI Ing. Giovanni

